



N 7405

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DIVISIONE IV- MERCATO E LOGISTICA DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEI CARBURANTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTI, in particolare, gli articoli 57 e 57 bis del suddetto decreto legge che individuano le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale;

VISTA l'istanza in data 7 agosto 2014, corredata da relazione ed elaborati tecnici, con la quale la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ha chiesto d'essere autorizzata a dismettere l'impianto di stoccaggio e movimentazione di carburanti per aerei sito nel sedime dell'aeroporto "G. Galilei" di Pisa;

CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha convocato, con nota n. 18071 del 30 settembre 2014, la Conferenza dei servizi per il successivo 14 ottobre 2014 ed a seguito di ciò sono pervenuti i pareri dei seguenti Amministrazioni ed Enti:

- nota n. 16166 del 6 ottobre 2014, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale Toscana - ha comunicato che l'iniziativa in argomento non rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni e che, non risultando agli atti procedimenti di deroga a norme di prevenzione incendi, ha dichiarato la propria incompetenza nel procedimento;
- lettera n. 1113140 RU del 10 ottobre 2014, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette - sentita la Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
- nota el P1.01.23.27/100.9 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento di Pisa - ha espresso il proprio parere positivo con condizioni all'iniziativa in questione;



- nota n. 2014/68538 del 13 ottobre 2014 con la quale l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – Dipartimento di Pisa – ha trasmesso le determinazioni della Provincia di Pisa n. 2453 del 13 giugno 2014 e del Comune di Pisa n. DN-16/653 in data 8 luglio 2014 con le quali sono state impartite prescrizioni relative agli aspetti ambientali connessi alle fasi di dismissione e di bonifica.

UDITI, nel corso della Conferenza dei Servizi del 14 ottobre 2014 i pareri favorevoli espressi da:

- il rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha ribadito il parere favorevole formulato con la nota n. 1113140 RU del 10 ottobre 2014 sopra citata;
- il rappresentante della SAT Società Aeroporto Toscano;
- il rappresentante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

CONSIDERATO inoltre che, nel corso della medesima Conferenza, la Società ha dichiarato di accettare le prescrizioni contenute nella nota dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana el PL.01.23.27/100.9 del 9 ottobre 2014 nonché le prescrizioni del Comune di Pisa e della Provincia di Pisa riportate nella lettera dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana n. 2014/68538 del 13 ottobre 2014;

VISTO il parere favorevole alla dismissione espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa – Ufficio Prevenzione Incendi – con la nota U.0010419 del 28 ottobre 2014;

VISTA la ministeriale n. DVA-2014-0033476 del 17 ottobre 2014 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che l'intervento oggetto del procedimento non si configura come tale da produrre effetti negativi o significativi sull'ambiente né rientra tra le *“modifiche o estensione di progetti [...] già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”* di cui agli allegati I e II della Direttiva 2001/92/UE;

VISTA la determinazione n. 23649 del 5 dicembre 2014, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza della Kuwait Petroleum Italia s.p.a in data 7 agosto 2014 volta ad ottenere l'autorizzazione a dismettere il proprio impianto di stoccaggio e movimentazione di carburanti per aerei sito nell'ambito del sedime aeroportuale di Pisa;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 469 del 7 aprile 2015, con la quale la Regione ha espresso la propria intesa ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

DECRETA:

Articolo 1

La Società Kuwait Petroleum Italia s.p.a, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13 è autorizzata a dismettere l'impianto per lo stoccaggio e la movimentazione di carburanti per aerei insistente nel sedime dell'aeroporto "G. Galilei" di Pisa.

Le operazioni di dismissione dovranno avvenire in modo conforme alla relazione tecnica ed ai piani illustrativi allegati all'istanza presentata in data 7 agosto 2014.

La Società è tenuta, inoltre, all'adempimento di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento dagli Enti ed Amministrazioni interessati.



Articolo 2

La Società, sotto pena di decadenza, è tenuta ad ultimare i lavori di dismissione del deposito nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Eventuali proroghe del termine di ultimazione dei lavori potranno essere autorizzate dal Ministero stesso.

Articolo 3

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Roma, 28 APR 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. *Gilberto Dialuce*)